



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 976

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 20.04.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Under 19 Femminile

GARA DEL 18/04/2026: ATLETICO FOLIGNO - SAINT PIERRE

Reclamo proposto da: Saint Pierre

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto nel rispetto dei termini abbreviati dalla Società SAINT PIERRE ASD avverso l'esito della gara del 18/04/2026 ATLETICO FOLIGNO - SAINT PIERRE ASD valevole per il Campionato Nazionale di Serie Under 19 Femminile Fase Silver di Calcio a 5, in oggetto rileva:

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell'incontro di che trattasi la giocatrice RONCHETTI SOPHIE nata il 05/11/2010 in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente sprovvista dell'autorizzazione prevista dall'articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età.

Con le memorie difensive depositate nei termini la Società resistente si difendeva contestando il ricorso in quanto a suo dire infondato.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ai sensi dell'art.34 comma 3 delle N.O.I.F. "I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.”;

Dagli accertamenti esperiti presso la Divisione Calcio a Cinque e dal competente Comitato Regionale è stato confermato che la predetta calciatrice, ancora quindicenne alla data dell'effettuazione della gara, era priva dell'autorizzazione ex art.34 NOIF e pertanto ha preso parte all'incontro di che trattasi in posizione irregolare, con conseguente irrogazione a carico della ATLETICO FOLIGNO della sanzione della perdita per 0 - 6 della gara in epigrafe.

P.Q.M.

a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: ATLETICO FOLIGNO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;

b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(**Avv. Massimiliano De Renzis**)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 20/04/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia